



TRIBUNALE DI SCIACCA

TRIBUNALE DI SCIACCA Ufficio Protocollo
11 GEN 2024
Prot. N. 10 Tut.

TIROCINI FORMATIVI PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA PER GLI ANNI 2024/2025

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. n. 69/2013 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98 (come modificato dall'art.50, comma 2, del d.l. n.90 del 2014).

REQUISITI

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

A partire dal 17 gennaio 2022 per la domanda è necessario lo SPID e seguire le istruzioni del MANUALE d'uso presente sul sito del Ministero della Giustizia.

Il nuovo applicativo per la presentazione della domanda è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>

La domanda, attraverso il nuovo applicativo, deve essere presentata per un solo Ufficio Giudiziario.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione allo stage formativo dovrà essere presentata entro giorno 15 FEBBRAIO 2024.

Le domande presentate fuori da tale termine non saranno esaminate.

Verranno esaminate tutte le domande presenti sulla nuova piattaforma alla data di scadenza del presente bando.

Decorso il termine utile per la presentazione delle domande, qualora il numero delle stesse risulti superiore ai posti disponibili (n. 2 posti disponibili), costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Lo stage di formazione inizierà da FEBBRAIO 2024 e avrà la durata di 18 mesi.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

- durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi a questo Tribunale, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
- lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi;
- lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;
- lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e con le esigenze di riservatezza dell'attività giudiziaria del magistrato affidatario. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore;
- L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale e potranno svolgere le attività indicate nell'allegato mansionario;
- Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

ESITO DELLO STAGE

All'esito dello stage il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE:

- E'VALUTATO per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il



superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

- COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
- COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

Sciacca, 11/01/2024

IL PRESIDENTE
Antonio Tricoli